



ALLEGATO alla Determinazione del Responsabile del Settore n. 414 in data 27/10/2008

**CAPITOLATO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA
SPECIALISTICA PER ALUNNI DISABILI**

**(assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con handicap fisici o sensoriali art. 13 comma 3 della L. 104/92)**

Art. 1

Premessa

In ottemperanza alle prescrizioni della Legge n.° 381/91 e del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in quanto richiamato e applicabile), si intende affidare ad una impresa sociale specializzata nella progettazione e gestione dei servizi sociali o ad una cooperativa sociale o ad altri soggetti abilitati, per la durata di anni due, la gestione del servizio di *assistenza specialistica per alunni disabili*.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

Il presente capitolato disciplina la gestione del servizio di assistenza specialistica (*assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali art. 13 comma 3 della L. 104/92*) da attivare in favore degli alunni disabili frequentanti la **scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado** di Ittiri.

Art. 3

Durata dell'appalto

L'appalto decorrerà dal mese di dicembre 2008 fino a conclusione dell'anno scolastico.

Art. 4

Finalità del servizio

- Garantire il diritto alla studio dell'alunno disabili come stabilito dall'art. 34 della Costituzione
- Garantire e favorire l'integrazione scolastica e lo sviluppo delle potenzialità dell'alunno disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione

Art. 5

Destinatari del servizio

Sono destinatari del Servizio gli alunni, residenti ad Ittiri, frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria, la scuola secondaria di I grado, in possesso della certificazione di handicap rilasciata dalla ASL ai sensi della legge 104/92; della richiesta di assistenza specialistica rilasciata dall'Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza



Art. 6

Tipologia delle prestazioni

Il servizio deve essere prestato nel rispetto della normativa vigente in materia di integrazione scolastica degli alunni disabili e di quanto previsto nel presente capitolato.

L'intervento di *assistenza specialistica* dovrà permettere agli alunni disabili la proficua partecipazione alle attività scolastiche curriculari ed extracurricolari organizzate dalla scuola.

La tipologia delle prestazioni riguardano sinteticamente:

- rimozione degli ostacoli di tipo fisico - relazionale che limitano la socializzazione e la comunicazione personale e di ogni altro ostacolo che sia di impedimento per la piena partecipazione alle attività scolastiche;
- assistenza durante i viaggi di istruzione, visite guidate ed ogni altra attività extracurricolare organizzata dalla scuola;
- gestione degli interventi mirati al recupero ed allo sviluppo delle potenzialità degli alunni per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
- l'attivazione di ogni risorsa utile a realizzare l'intervento di assistenza specialistica programmato;
- l'organizzazione e la verifica dell'attività professionale in modo coordinato con il personale docente della scuola, il dirigente scolastico le famiglie dei minori seguiti e il personale del servizio sociale del Comune;
- assistenza tutelare all'alunno disabile: aiuto nell'assunzione dei pasti, aiuto nella deambulazione, nella mobilitazione e nell'uso di eventuali ausili, nell'igiene personale.

Le suddette prestazioni devono essere svolte nel rispetto di quanto indicato nella *Diagnosi Funzionale*, nel *Profilo Dinamico Funzionale* e nel *Piano Educativo* relativo a ciascun minore seguito.

Gli interventi saranno svolti, di norma, presso le scuole frequentate dagli alunni disabili o all'esterno delle stesse qualora l'attività didattica lo preveda.

Art. 7

trasporto

La ditta dovrà inoltre garantire modalità di trasporto individuali per gli alunni disabili che presentino difficoltà, temporanee o permanenti, nella deambulazione.

Il trasporto dei minori disabili, in virtù della peculiare condizione in cui versa il trasportato, deve avvenire utilizzando veicoli e personale idoneo alla particolarità del servizio da espletare.

La ditta dovrà pertanto dotarsi qualora si rendesse necessario di un mezzo idoneo e di personale qualificato.

Art. 8

Modalità di organizzazione del servizio

Tutte le prestazioni del servizio di assistenza specialistica devono essere svolte seguendo scrupolosamente le indicazioni della famiglia del minore disabile, del dirigente scolastico e del servizio sociale del Comune. Gli operatori dovranno calibrare gli interventi tenendo conto di quanto specificato nella diagnosi funzionale e nel profilo dinamico funzionale predisposto dal personale della ASL competente.

Gli orari e i contenuti delle prestazioni dovranno essere modulati sulla base delle esigenze degli alunni seguiti e concordati con la famiglia, con la scuola e con il servizio sociale del comune. La ditta aggiudicataria è tenuta ad individuare modalità organizzative che garantiscano, per quanto possibile, per ogni singolo utente, l'intervento di un unico operatore.



Il numero degli alunni seguiti e le ore di assistenza specialistica riservate a ciascun di essi sarà comunicato alla ditta aggiudicataria dal responsabile dei Servizi Sociali del Comune. Si precisa che al momento della predisposizione del presente appalto il Comune è tenuto a garantire l'assistenza specialistica in favore di:

n. minori	Scuola frequentata	Plesso	Ore di lezione settimanali
1	Scuola primaria	Via Turati	27 ore settimanali
1	Scuola dell'infanzia	Via Boccaccia	circa 25 ore settimanali

Il monte ore presunto del servizio potrà subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione in base alle esigenze dei minori seguiti o al numero dei minori da assistere.

Gli operatori non devono prestare servizio qualora i bambini seguiti risultino assenti. Se l'assenza è improvvisa e gli operatori non siano stati preventivamente avvisati sarà riconosciuta alla ditta il pagamento soltanto della prima ora.

Eventuali osservazioni e reclami da parte degli utenti/familiari o degli insegnanti saranno oggetto di opportune verifiche da parte del servizio sociale del Comune.

Gli operatori del servizio sono tenuti a partecipare, oltre al limite del monte ore fissato, alle riunioni di verifica e valutazione del servizio con gli operatori del servizio sociale del Comune, nel limite massimo di 4 incontri annuali. Per tali riunioni nulla è dovuto agli operatori della ditta aggiudicataria.

La Ditta dovrà altresì presentare, con scadenza trimestrale, una relazione dettagliata sull'attività svolta.

La mancata presentazione della relazione o la non rispondenza delle attività svolte, in essa esplicate, rispetto al progetto e a quanto previsto nel presente capitolato, comporterà la temporanea sospensione dei pagamenti.

Art. 9 Personale

Il servizio dovrà essere effettuato da:

operatori socio - assistenziali in possesso del diploma di scuola secondaria di 2° grado conseguito preferibilmente presso i licei pedagogici, istituti magistrali o istituti professionali per i servizi sociali.

E' fatto obbligo alla ditta di fornire in sede di gara i nominativi degli operatori da impiegare e il relativo curriculum; dovrà inoltre garantire la sostituzione del personale con altro avente medesimi requisiti professionali dandone tempestiva comunicazione scritta all'ufficio Servizi Sociali. Il possesso dei requisiti del nuovo operatore dovrà essere valutato dal Responsabile del Settore che autorizzerà la sostituzione; il Comune si riserva la facoltà di richiedere alla Ditta, in qualunque momento, con motivazione scritta, la definitiva o temporanea sostituzione dell'operatore che sia causa di grave disservizio o accertato malcontento da parte degli utenti e che persista negli stessi comportamenti pregiudiziali nonostante i dovuti richiami.

Gli operatori durante lo svolgimento del servizio sono obbligati a mantenere l'assoluta riservatezza in merito alle questioni inerenti le prestazioni ad essi affidate ed i rapporti con l'Ente appaltatore. Essi sono inoltre tenuti, durante il servizio, a mantenere un comportamento corretto, che in nessun caso sia di pregiudizio all'Ente.



Art. 10

Tempi e luoghi

Il servizio dovrà essere svolto presso le scuole frequentate dagli alunni presi in carico dal servizio oltre che in tutti gli altri luoghi esterni alla scuola in cui si prevedano delle attività scolastiche

Il Servizio decorrerà dal mese di dicembre 2008 fino a conclusione dell'anno scolastico.

Art. 11

Canone d'appalto

Il valore complessivo del presente appalto è stabilito in € 17.981,40 IVA esclusa.

Tale importo risulta determinato dai prezzi orari a base d'asta moltiplicati per il numero delle ore di servizio previste:

- € 15,81 orarie per l'operatore socio assistenziale- monte ore 1.303

Le tariffe sono da considerarsi al netto dell'IVA, che sarà corrisposta se e in quanto dovuta. Saranno pagate in ogni caso le ore effettivamente svolte. Il monte ore sopra indicato è presunto e l'eventuale riduzione di ore, non darà all'appaltatore titolo ad alcun risarcimento o indennizzo. L'aumento del monte ore può essere determinato da nuovi inserimenti o dal modificarsi delle esigenze dei minori seguiti

È inoltre prevista in favore dell'aggiudicatario la spesa massima di € 1.000,00 annue per le spese relative all'eventuale trasporto dei minori, che sarà erogata dal Comune a rimborso delle spese effettivamente sostenute e fiscalmente documentate.

Art. 12

Modalità di affidamento dell'appalto e criteri di aggiudicazione

La gara d'appalto per l'espletamento del servizio, sarà esperita mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/2006 e della L.R. 5/2007 art. 17 comma 4 lett. a. All'aggiudicazione si procederà in osservanza del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 18 comma 1 lett. c della L.R. n. 5/07 sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara cui si fa espresso rinvio.

Art. 13

Modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà liquidato mensilmente, previa presentazione di regolare fattura, corredata da una dichiarazione degli operatori relativa alle prestazioni giornaliere effettuate (foglio firma).

Saranno liquidate solo ed esclusivamente le ore effettivamente svolte.

L'Amministrazione riconosce a titolo di rimborso una spesa massima di € 1.000,00 da destinare alla copertura delle spese relative al trasporto scolastico qualora si rendesse necessario.

Dette spese dovranno costituire oggetto di separata fattura corredata delle pezze giustificative



Art. 14

Rispetto delle norme contrattuali

L'aggiudicatario si impegna a rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti

L'amministrazione procederà ad effettuare gli opportuni controlli sul rispetto delle norme relative al pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi. In caso di inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente. Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli adempimenti previdenziali e contrattuali.

Art. 15

Controlli

L'Amministrazione tramite il proprio Servizio Sociale si riserva la facoltà di operare opportuni controlli per verificare la qualità e la funzionalità del servizio, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Art. 16

Danni

La Ditta aggiudicataria sarà ritenuta responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili ed immobili, nonché a terzi o a cose di terzi, dal proprio personale.

Qualora l'impresa o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, il Comune resta autorizzato a provvedere direttamente, a spese della ditta, trattenendo l'importo sul pagamento di prima scadenza o, in mancanza, sulla cauzione.

Art. 17

Penalità

Tramite l'Ufficio Servizi Sociali l'Amministrazione comunale segnalerà alla Ditta gli eventuali inadempimenti e/o carenze di gestione che dovranno essere tempestivamente risolte. Le inadempienze ad obblighi derivanti dal contratto che non siano tali da determinare la revoca dell'incarico, comportano l'applicazione di una penalità da € 50 a € 500 per ogni inadempienza, da applicarsi con ritenute sul corrispettivo mensile e con la sola formalità della contestazione degli addebiti.

In caso di più gravi infrazioni quali:

- manchevolezze e di deficienze nella qualità del servizio;
- presenza di operatori inferiore o con qualifica diversa da quella richiesta dal servizio;
- quando l'aggiudicatario non ottemperi alle prescrizioni previste nel presente capitolato, diverse da quelle sopra indicate;
- arbitraria interruzione del servizio;



- inosservanza del trattamento economico e giuridico del personale impiegato, previsto dal rispettivo CCNL

ove non si ravvisino gli estremi per la risoluzione del contratto, l'Amministrazione si riserva misure più estreme da adottarsi di volta in volta e l'incameramento della cauzione che non potrà essere svincolata sino a quando l'appaltatore non avrà integralmente adempiuto agli obblighi assunti. In caso di grave inadempienza accertata dall'Amministrazione comunale, si darà luogo alla revoca dell'incarico da comunicarsi a mezzo raccomandata a.r.

L'incarico potrà essere revocato con preavviso di almeno due mesi, mediante lettera raccomandata se, per qualsiasi ragione venissero a mancare le disponibilità finanziarie necessarie per assicurare il pagamento del dovuto.

Art. 18

Risoluzione del contratto

L'Amministrazione comunale ha la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente e nello specifico come espressamente previsto dall'art. 1456 del Codice Civile, qualora si verificano le seguenti ipotesi:

1. sia intervenuto a carico della ditta stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente;
2. ripetute e gravi inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
3. gravi violazione delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio;
4. cessazione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al servizio di appaltato;
5. negligenza grave o reiterata nell'adempimento del servizio;
6. ritardo ingiustificato nell'esecuzione degli interventi e/o delle prestazioni, tali da pregiudicare in maniera sostanziale e tangibile il raggiungimento degli obiettivi che l'ente appaltante vuole ottenere con il presente appalto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il comune intenda avvalersi di tale clausola, lo stesso si rivarrà sulla ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa.

La risoluzione avverrà con le clausole stabilite dal contratto. Nel caso di rescissione del contratto, rimane stabilito che nessun compenso, indennità o altro spetterà alla ditta aggiudicataria del servizio, la quale avrà diritto al solo pagamento con i prezzi contrattuali di quanto effettivamente realizzato, accertato ed accettato dalla direzione lavori.

Art. 20

Divieto di cessione e subappalto

E' vietato il subappalto, pena la rescissione del contratto.

Sono vietate cessioni anche parziali del contratto.



Art. 21

Responsabilità

L'Aggiudicatario dovrà provvedere obbligatoriamente a stipulare con una Società di assicurazioni una polizza per coprire ogni rischio derivante della gestione del servizio. Tale polizza dovrà esonerare il Comune di Ittiri, da ogni responsabilità per morte, infortuni temporanei e/o permanenti e danni che dalla gestione del servizio dovessero derivare agli utenti o agli operatori nonché per danni arrecati ai locali consegnati dall'Amministrazione in comodato d'uso gratuito per l'intera durata dell'appalto.

Art. 22

Deposito cauzionale

La ditta aggiudicataria dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo netto contrattuale, mediante polizza fideiussoria, assicurativa o bancaria, rilasciata da istituti a ciò autorizzati, a garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante l'appalto per fatto dell'appaltatore a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio.

La fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- mancata produzione di effetti nei confronti dell'Ente a causa dell'omesso pagamento dei premi da parte del debitore principale;
- svincolo della fideiussione previo assenso scritto dell'Ente;
- clausola di pagamento a semplice richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta;

In caso di unione di concorrenti la garanzia fideiussoria è presentata su mandato irrevocabile dell'impresa mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione a titolo di risarcimento del danno. In tal caso l'Amministrazione procede all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Art. 23

Spese generali

Gli oneri fiscali derivanti dalla stipula del convenzione e i diritti di rogito sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 24

Riservatezza

L'Appaltatore si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione

Art. 25

Trattamento dei dati personali

I dati forniti dagli offerenti saranno trattati secondo le norme in materia di Pubblici Appalti. I concorrenti autorizzano l'Amministrazione per il fatto stesso di partecipare alla gara, al trattamento dei propri dati e di quelli dei diretti collaboratori.



Art. 26

Controversie

La competenza a dirimere eventuali controversie tra l'Amministrazione e l'Appaltatore è il foro di Sassari in applicazione degli artt. 1341 e 1342 del c.c.

Art. 27

Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente capitolato si applicheranno le norme previste dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti in materia.